# LEZIONE 18

- Modificazioni dello statuto: nozione e procedimento
- Operazioni sul capitale sociale: aumento e riduzione
- Le obbligazioni: emissione, limiti e tutela
- Società per azioni — diritto commerciale

# MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

- Mutamento del contenuto oggettivo dello statuto o di clausole preesistenti.
- Modifiche del contratto sociale, della struttura organizzativa o del capitale.
- Regola generale: delibera dell'assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.).
- La volontà della maggioranza può vincolare anche i soci dissenzienti.

# IL PROCEDIMENTO

- Assemblea straordinaria: deliberazione con le maggioranze previste dalla legge.
- Verbale redatto da notaio, che verifica le condizioni di legge.
- Il notaio richiede deposito e iscrizione entro 30 giorni.
- La delibera diviene efficace soltanto dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese.
- Deve essere depositato il testo integrale aggiornato dello statuto.

# IL CONTROLLO DI LEGALITÀ

- Il notaio controlla il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
- Se il controllo ha esito negativo, avvisa gli amministratori.
- Entro i successivi 30 giorni: nuova assemblea oppure ricorso al tribunale.
- In mancanza di iniziative, la deliberazione diviene definitivamente inefficace.

# IL CAPITALE SOCIALE

- Capitale nominale: cifra indicata nello statuto, soggetta a regole di stabilità.
- Patrimonio netto: grandezza economica variabile in base a risultati e altre poste.
- Aumento reale: nuovi apporti e incremento del patrimonio netto.
- Aumento nominale: imputazione di riserve senza nuovi apporti.
- Riduzione: reale oppure conseguente a perdite.

# L’AUMENTO REALE

- Serve a procurare alla società nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio.
- Si realizza mediante emissione di nuove azioni sottoscritte contro conferimenti.
- L’aumento non può essere eseguito finché le azioni già emesse non siano interamente liberate.
- Competenza ordinaria dell’assemblea straordinaria: possibile delega agli amministratori.

# SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTI

- Il socio o terzo sottoscrittore assume l'obbligo di eseguire il conferimento.
- Conferimento in denaro: almeno il 25% del valore nominale all'atto della sottoscrizione.
- Soprapprezzo: versamento integrale al momento della sottoscrizione.
- Aumento inscindibile come regola; scindibile solo se espressamente previsto dalla delibera.
- Gli amministratori depositano l'attestazione dell'aumento eseguito (art. 2444).

# LA DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

- Lo statuto può attribuire al consiglio la facoltà di aumentare il capitale.
- Devono essere determinati il limite massimo e la durata della delega.
- Durata massima: cinque anni; possibilità di esercizio in una o più volte.
- Anche la deliberazione degli amministratori è verbalizzata da notaio e iscritta.

# IL DIRITTO DI OPZIONE

- Le nuove azioni vanno offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute.
- Diritto anche dei titolari di obbligazioni convertibili, in base al rapporto di cambio.
- Protegge il peso del socio nella società e il valore economico della partecipazione.
- Termine ordinario per esercitarlo: almeno 14 giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
- Prelazione sull'inoptato, se richiesta contestualmente all'esercizio dell'opzione.

# ESCLUSIONE DELL'OPZIONE

- Conferimenti in natura: il diritto di opzione non spetta sulle azioni così liberate.
- Quando l'interesse della società lo esige, l'opzione può essere esclusa o limitata.
- Occorrono motivazione degli amministratori e garanzie sul prezzo di emissione.
- Per società quotate o negoziate su MTF: specifica facoltà statutaria entro il 10%, alle condizioni dell'art. 2441.

# CASO: DILUIZIONE DEI SOCI

| | |
|---|---|
| **SITUAZIONE INIZIALE** | A: 60 azioni \| B: 40 azioni |
| **AUMENTO** | 100 nuove azioni attribuite a C |
| **DOPO L'AUMENTO** | **A: 30% \| B: 20% \| C: 50%** |

---

**Quale tutela avrebbe offerto il diritto di opzione?**

# L’AUMENTO NOMINALE

- Non entrano nuove risorse: si trasferiscono a capitale riserve e fondi disponibili.
- Il patrimonio netto complessivo rimane invariato.
- La società può emettere azioni gratuite o aumentare il valore nominale delle esistenti.
- Le posizioni proporzionali dei soci devono restare inalterate.
- Esempio: capitale 500.000 + riserve 200.000 → capitale 700.000.

# RIDUZIONE DEL CAPITALE

- Riduzione reale: diminuisce il capitale e, contestualmente, il patrimonio sociale.
- Riduzione per perdite: si adegua la cifra nominale al patrimonio netto diminuito.
- La prima è una scelta gestoria/statutaria; la seconda può essere obbligatoria.
- Due interessi in tensione: libertà dell'impresa e tutela dei creditori.

# RIDUZIONE REALE: ART. 2445

- Modalità: rimborso del capitale ai soci oppure liberazione dai versamenti ancora dovuti.
- Nell'avviso di convocazione vanno indicate le ragioni e le modalità della riduzione.
- La delibera è eseguibile soltanto dopo 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese.
- I creditori anteriori possono opporsi entro tale termine.
- Il tribunale può autorizzare l'operazione nonostante l'opposizione, alle condizioni di legge.

# RIDUZIONE PER PERDITE: ART. 2446

- Se le perdite superano un terzo del capitale, gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea.
- Devono presentare situazione patrimoniale e osservazioni dell'organo di controllo.
- L'assemblea può adottare opportuni provvedimenti; la riduzione non è sempre immediata.
- Se entro l'esercizio successivo la perdita non scende sotto un terzo, la riduzione diviene obbligatoria.

# PERDITE SOTTO IL MINIMO LEGALE

- Se la perdita oltre un terzo porta il capitale sotto il minimo legale: art. 2447 c.c.
- Per la S.p.A. il minimo è oggi pari a 50.000 euro (art. 2327 c.c.).
- L'assemblea deve deliberare senza indugio la riduzione e contestuale ricostituzione del capitale.
- In alternativa può deliberare la trasformazione in una forma societaria compatibile.
- Se non si interviene, possono emergere cause di scioglimento.

# TRE IPOTESI DI PERDITA

- Capitale € 300.000; perdita € 60.000 → 20%: non si attiva l'art. 2446.
- Capitale € 300.000; perdita € 120.000 → 40%: si applica l'art. 2446.
- Capitale € 100.000; perdita € 70.000 → residuo € 30.000: si applica l'art. 2447.
- Negli esempi si presume l'assenza di riserve che possano assorbire le perdite.

# LE OBBLIGAZIONI NELLA S.P.A.

- Strumenti di raccolta del capitale di credito: i sottoscrittori sono creditori.
- Ogni obbligazione rappresenta una frazione di un unico prestito di massa.
- Il titolare ha diritti di credito, non lo status di socio.
- Sono previsti rimborso e remunerazione secondo le condizioni del prestito.

# AZIONI E OBBLIGAZIONI

- Azionista: conferisce capitale di rischio e partecipa al rapporto sociale.
- Obbligazionista: finanzia la società quale creditore.
- L'azionista partecipa all'utile distribuibile e sopporta il rischio d'impresa.
- L'obbligazionista ha diritti contrattuali al pagamento, nei termini dell'emissione.
- Nelle obbligazioni convertibili il credito può trasformarsi in partecipazione.

# TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI

- Ordinarie: interesse e rimborso del capitale alle condizioni previste.
- Subordinate: soddisfazione postergata rispetto ad altri creditori.
- Partecipative: interessi commisurati a parametri anche economici della società.
- Convertibili: facoltà di scambiare il credito con azioni.
- Possibili garanzie, indicizzazioni e clausole accessorie.

# I LIMITI DI EMISSIONE

- Regola generale: obbligazioni complessive non oltre il doppio di capitale, riserva legale e riserve disponibili.
- Capitale sociale: rileva l'ultima iscrizione dell'aumento ex art. 2444.
- Riserve: si considerano quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- I sindaci attestano il rispetto del limite (art. 2412 c.c.).

# CASO: LIMITE OBBLIGAZIONARIO

| | |
|---|---|
| **CAPITALE SOCIALE** | € 1.000.000 |
| **RISERVA LEGALE** | € 200.000 |
| **RISERVE DISPONIBILI** | € 300.000 |
| **LIMITE ORDINARIO** | **2 × € 1.500.000 = € 3.000.000** |

**Se vi sono già € 800.000 di prestiti, quanto residua?**

# DEROGHE AL LIMITE: ART. 2412

- Obbligazioni eccedenti destinate a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
- Titoli garantiti da ipoteca di primo grado, entro i due terzi del valore degli immobili.
- Emissioni riservate esclusivamente a investitori professionali, anche nelle rivendite: novità 2024.
- Titoli destinati alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
- Obbligazioni che attribuiscono diritti di acquisizione o sottoscrizione di azioni; altre eccezioni legali.

# IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE

- Di regola decide l'organo amministrativo, salvo diversa disposizione di legge o statuto.
- La delibera deve risultare da verbale notarile.
- Deposito e iscrizione nel Registro delle imprese secondo l'art. 2436 c.c.
- Tenuta del libro delle obbligazioni e formalità connesse all'emissione.
- Restano ferme le tutele sulla conservazione del rapporto capitale/obbligazioni (art. 2413).

# OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

- Attribuiscono il diritto di convertire il credito in azioni secondo un rapporto prefissato.
- La delibera compete all'assemblea straordinaria, salvo delega consentita dalla legge.
- Il capitale sociale deve essere interamente versato.
- Occorre un contestuale aumento del capitale a servizio della conversione.
- Il diritto di opzione è riconosciuto nei termini dell'art. 2441 c.c.

# LA TUTELA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- Assemblea degli obbligazionisti: decisioni su interessi comuni e modifiche del prestito.
- Rappresentante comune: interlocutore e tutela collettiva nei rapporti con la società.
- Possibile rappresentanza processuale per la difesa di interessi comuni.
- Restano salve le azioni individuali che non siano incompatibili con le deliberazioni collettive.

# CASO FINALE: COME FINANZIARSI?

- Una S.p.A. deve raccogliere € 1.000.000 per un investimento.
- Con aumento reale: aumentano capitale di rischio e, eventualmente, numero di soci.
- Con obbligazioni: nasce un debito da rimborsare, secondo le condizioni del prestito.
- Quale effetto sui soci? Quale costo finanziario? Quali vincoli legali e contrattuali?